

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AMELIO, SALERNO, COVELLO,
TAGLIAMONTE e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1988

Istituzione delle sovrintendenze scolastiche regionali in Basilicata, Umbria, Molise, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta

COLLEGHI SENATORI. – L'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, rivede l'istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali, allo scopo di provvedere ai compiti in materia di edilizia per la scuola elementare, secondaria e artistica e per gli istituti statali di educazione.

Successivamente è stata loro assegnata la competenza in materia di espletamento dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie, anche se sono stati sottratti quelli relativi all'edilizia scolastica.

L'esperienza di questi venti anni conferma la necessità di assicurare uffici regionali a ciascuna regione, per meglio rispondere alle specifiche esigenze e alle peculiarità proprie di ciascuna regione, non sempre omologabili nè

riconducibili a criteri programmatori generali validi per tutte le regioni.

Da qui, la necessità di sviluppare sempre più i singoli sistemi scolastici regionali, che nel frattempo si sono rafforzati anche con la istituzione di nuove università, come nel caso della Basilicata.

Con il presente disegno di legge si intende istituire le sovrintendenze scolastiche regionali in Basilicata, Umbria, Molise, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, con sede rispettivamente in Potenza, Perugia, Campobasso, Trento, Aosta.

Conseguentemente gli uffici scolastici regionali o interregionali per la Puglia e la Basilicata, per il Lazio e l'Umbria, per l'Abruzzo e il Molise, per il Veneto e il Trentino-Alto Adige,

per il Piemonte e la Valle d'Aosta cessano dalla loro competenza territoriale interregionale ed assumono quella di sovrintendenze scolastiche regionali rispettivamente per la Basilicata, per l'Umbria, per il Molise, per il Trentino-Alto Adige e per la Valle d'Aosta.

L'istituzione delle sovrintendenze scolastiche regionali concorrerà certamente alla valorizzazione delle scelte della programmazione regionale scolastica, disponendo di uffici che meglio interpreteranno le esigenze del territorio.

Al potenziamento di tale esigenza è prevista anche la norma che consente l'istituzione di uffici provinciali localizzati, ove necessario, in ciascuna provincia della regione stessa.

Preme sottolineare che l'istituzione delle sovrintendenze regionali nelle città capoluogo di regione oggetto del presente disegno di legge, nonchè, ove necessario, degli uffici provinciali nei capoluoghi di provincia, non comporta spesa a carico del bilancio dello Stato, essendo previsto che alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni,

della cancelleria e di quant'altro necessario al buon funzionamento degli uffici regionali, nonchè di quelli eventualmente dislocati nelle singole province, provvede l'amministrazione della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio scolastico regionale o l'ufficio provinciale (articolo 2, comma 3).

Onorevoli colleghi, si confida che il Parlamento vorrà mettere fine ad una situazione di ingiustizia palese, tanto più inaccettabile dal momento che l'assenza delle sovrintendenze scolastiche regionali soltanto in cinque regioni non sembra rispondere alla volontà del legislatore il quale, se è vero che prevedeva l'istituzione anche di uffici interregionali, poneva tale ipotesi in linea subordinata e comunque in via del tutto sperimentale e, quindi, limitata nel tempo.

L'esperienza fin qui compiuta dalle sovrintendenze interregionali conforta la necessità di separare le competenze territoriali anche nelle regioni fin qui accorpate, al fine soprattutto di esaltare le potenzialità delle regioni Basilicata, Umbria, Molise, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per meglio assicurare i compiti assegnati dalle vigenti leggi agli uffici scolastici regionali o interregionali, sono istituite le sovrintendenze scolastiche regionali per la Basilicata con sede in Potenza, per l'Umbria con sede in Perugia, per il Molise con sede in Campobasso, per il Trentino Alto Adige con sede in Trento, per la Valle d'Aosta con sede in Aosta.

2. A tali uffici sono preposti sovrintendenti.

3. È prevista anche l'istituzione di uffici scolastici provinciali alle dipendenze delle sovrintendenze scolastiche regionali, al fine di meglio concorrere alla valorizzazione delle esigenze territoriali e di programmazione delle singole province della stessa regione.

Art. 2.

1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Agli uffici scolastici regionali viene assegnato il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica.

3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, della cancelleria e di quanto altro fosse necessario per il buon funzionamento degli uffici regionali e di quelli eventualmente dislocati nelle singole province, provvede l'Amministrazione della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio scolastico regionale o l'ufficio scolastico provinciale.

4. L'onere di cui al comma 3 è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto è disposto dall'ultimo

comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641; nel caso di uffici provinciali l'onere spetta all'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico provinciale.

Art. 3.

1. A datare dall'entrata in funzione degli uffici di cui all'articolo 1 della presente legge, gli uffici interregionali per la Puglia e la Basilicata, per il Lazio e l'Umbria, per l'Abruzzo e il Molise, per il Veneto e il Trentino-Alto Adige, per il Piemonte e la Valle d'Aosta, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale ed assumono quella di sovrintendenze scolastiche regionali rispettivamente per la Basilicata, per l'Umbria, per il Molise, per il Trentino Alto Adige, per la Valle d'Aosta.